

**L'EMERGENZA MINORILE RICHIEDE RISPOSTE CHIARE:
UN DECRETO NELLA GIUSTA DIREZIONE, PER TUTTI.**

L'emergenza adolescenziale con la quale, come adulti, genitori ed educatori siamo chiamati a confrontarci pretende - come possibile deterrente e strumento volto alla rieducazione del minore nella più ampia prospettiva del coinvolgimento del nucleo familiare - risposte immediate, chiare e concrete anche sul fronte sanzionatorio.

In altre parole, per chi scrive, ben opera il Governo là dove muove la propria azione nella prospettiva che, prima, si ferma l'azione criminosa e deviante con una previsione penale e poi - ma all'interno di un definito progetto educativo - colloca la rieducazione ed il reinserimento sociale. Con l'ulteriore deterrente che la mancata accettazione o abbandono del percorso impedisce, a favore del minore, l'estinzione del reato.

A tal proposito si è letto e sentito che il Governo ha legiferato nella sola prospettiva sanzionatoria, senza trattare l'aspetto educativo dell'emergenza criminosa. Ciò, come si vedrà, non corrisponde al vero ed anzi ritengo che il troppo buonismo sia una delle concause che hanno provocato l'attuale situazione di fragilità, perdita di valori e conseguente devianza di alcuni giovani.

Mi soffermo in particolare sull'analisi dell'art. 8 lettera b) del c.d. "Decreto Caivano" che integra il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 488 (c.d. *Codice del Processo Penale Minorile*) introducendo l'art. 27 bis che, composto da cinque commi, è rubricato "*percorso di rieducazione del minore*".

Nel caso di commissione di reati per i quali la norma preveda la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni il P.M. notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore, con l'accordo dell'esercente la responsabilità genitoriali e con la collaborazione dei Servizi Sociali, acceda ad un percorso di reinserimento e rieducazione mediante lo svolgimento di lavori di pubblica utilità o a favore della collettività per un periodo da uno a sei mesi. L'abbandono o il rifiuto di tale percorso impediscono l'applicazione dell'istituto della messa alla prova con la conseguente impossibilità di estinzione delle conseguenze del reato (di cui agli artt. 28 e 28 del codice minorile).

La norma per determinati reati (che non superino i cinque anni di pena) prevede dunque un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale a cui si è ammessi con ordinanza del Giudice minorile. Al fine di evitare una condanna penale il minore, in accordo con la famiglia, deve quindi svolgere lavori di pubblica utilità o socialmente utili come rimedio al reato commesso. Trattasi di un progetto educativo che quindi dovrà essere strutturato per obiettivi, strategie ed azioni e che può durare da uno a sei mesi.

In relazione a tale disposizione, si osserva quanto segue.

Non si prevede il soggetto legittimato al deposito del progetto rieducativo: ma, a parere di chi scrive, tale incombenza di natura materiale (ossia accesso alla cancelleria del giudice minorile per il deposito del progetto), trattandosi di procedimento penale dovrebbe essere in capo - anche ai fini di un maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione da parte dell'esercente la potestà ed il minore

- al legale del minore così che, fin dall'origine del procedimento, si tocchino con mano le conseguenze dell'azione criminosa e che tale progetto debba essere accettato dai genitori e concordato con il Servizio Sociale competente.

Inoltre, molto importante mi pare debba essere il coinvolgimento dei Servizi sociali ai fini della presentazione di un progetto che davvero possa essere proposto non solo come “a favore del minore” ma a “sua tutela rieducativa”: e che quindi preveda, nel concreto, obiettivi personalizzati da raggiungere, pena la decadenza dal beneficio dell'estinzione del reato. In altre parole mi pare opportuno che non possa essere - solo - il minore e la sua famiglia, seppur con l'aiuto del legale, a strutturare un progetto-percorso di rieducazione ma questo debba essere concordato con il Servizio sociale di riferimento e poi, come già la norma prevede, approvato dal Tribunale dei minori con ordinanza.

In secondo luogo non si specifica la sede di svolgimento del progetto.

Si può immaginare che esso possa essere effettuato nei territori del Comune di appartenenza (magari tramite specifiche convenzioni e modulistica *ad hoc*) ma, a parere di chi scrive, sarebbe auspicabile, debba essere svolto nei Servizi territoriali a ciò deputati e già esistenti: come comunità educative residenziali (anche integrate), centri diurni, comunità educative diurne, comunità e centri diurni terapeutici così che, personale qualificato possa supportare i minori e, prima ancora, le famiglie, attraverso un processo di mediazione volto alla rielaborazione del reato all'interno di un contesto già, per sua natura, strutturato a tale fine.

Ecco allora che i centri educativi già esistenti, che già collaborano quotidianamente con U.S.S.M, C.G.M. e Servizi sociali territoriali, con il loro personale ed il sistema di regole interno paiono rappresentare una prima adeguata sede all'espletamento del progetto così che anche di riflesso, i nuclei familiari – evidentemente senza strumenti educativi - siano aiutati e supportati da personale qualificato nella pratica gestione tale importante momento di condivisa rieducazione.

Ultime conclusioni dal punto di vista pedagogico.

I minori, oggi, con le condotte criminose chiedono che gli adulti di riferimento (ed *in primis* i loro genitori) si prendano cura di loro dal complesso punto di vista affettivo e non solo materiale; chiedono adulti che sappiano rispondere con coerenza e limiti fermi al loro disagio, senz'altro provocato da una anticipazione della strutturazione della loro identità: che i moderni *smartphone* e le applicazioni in esso contenute hanno inevitabilmente provocato e contribuito ad amplificare gli effetti distorsivi delle loro condotte.

Chiedono ai genitori di essere adulti autorevoli non amici di *social network*.

Gli adolescenti chiedono limiti, chiedono adulti capaci di reggere e trattare - con le dovute strategie - il conflitto: poiché l'esperienza insegna che non si costruisce una relazione educativa attraverso concessioni.

Dott. Daniele Carminati Dottore in legge
Pedagogista e consulente per minori e famiglie
Socio ordinario ANPE
